

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Verso la rottamazione. A Piazza Cavour contenzioso in crescita e contribuenti spesso a rischio sconfitta

Liti fiscali, «tesoro» in Cassazione

Davanti ai giudici di legittimità cause con valore medio di 842mila euro

Cristiano Dell'Oste

■ Nel piano per ridurre il contenzioso tributario un passaggio decisivo sarà quello riguardante le liti pendenti in Cassazione. Per adesso l'unico punto fermo è che lo Stato non utilizzerà gli introiti derivanti da una eventuale definizione agevolata delle controversie per soddisfare le richieste di Bruxelles. L'ha precisato lunedì il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, ed è una scelta motivata dal fatto che sarebbero entrate una tantum.

Per il resto, si tratterà di vedere su quali direttrici si muoverà il Governo per abbattere l'arretrato che blocca il lavoro della Suprema corte (oltre 50mila le pendenze a fine 2016, il 46,9% del totale) e limitare l'arrivo di nuove controversie (quasi 13mila i ricorsi presentati l'anno scorso).

In attesa di conoscere i dettagli delle misure allo studio, i dati delle Entrate dimostrano che davanti ai giudici di legittimità si annidano le incognite maggiori. È qui che l'arretrato è cresciuto di più negli ultimi anni ed è qui che il valore delle cause è mediamente più elevato: nel 35,1% dei casi è compreso tra 100mila e 1 milione di euro, mentre nell'11,3% dei casi supera il milione.

È chiaro che su un arretrato con un controvalore stimato di 42,2 miliardi di euro, i margini di recupero sono notevoli per le casse pubbliche. Ed è logico che si finisca in Cassazione solo per le controversie più importanti in termini economici. E sarà sempre più così alla luce dell'introduzione della possibilità di conciliare anche in secondo grado. Ma questo significa anche che, quando sono in gioco certi importi, aumenta la "motivazione" dei contribuenti a portare avanti il contenzioso. Per aggrapparsi alla più piccola chance di vittoria, invocando

precedenti dati e orientamenti giurisprudenziali minoritari. O, comunque, per rinviare il più possibile il momento del pagamento. A fronte di una lite che vale 842mila euro - l'importo medio stimato - il contribuente unificato e le spese legali appaiono spesso un costo sopportabile.

Secondo i dati dell'Agenzia, quando si ricorre in Cassazione è il contribuente che ha perso in Commissione tributaria regionale, il fisco vince nove volte su dieci (90,9%). Quando, invece, a portare la lite davanti ai giudici di legittimità è la stessa Agenzia, il fisco riesce comunque a vincere in due casi su tre (65,1%). Percentuali che sembrerebbero "invogliare" i contribuenti ad aderire a un'eventuale definizione agevolata. Ma non si può sottovalutare il fattore tempo: una sentenza tri-

butaria di Cassazione arriva in media dopo cinque anni, tre mesi e 25 giorni dalla presentazione del ricorso, due anni in più rispetto alla sentenza civile generica.

Alla durata dei processi tributari alla Suprema corte ha fatto cenno anche Ennio Attilio Sepe, presidente dell'Associazione magistrati tributari, nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, salutando con favore «l'accelerazione dell'iter parlamentare per l'approvazione del Ddl Pagliari», che prevede tra l'altro l'introduzione del codice processuale tributario e l'istituzione per legge di una sezione tributaria con una dotazione organica adeguata.

Intanto, ieri sono arrivate prese di posizione contrastanti sul piano del Governo. Il segretario della Cgil, Susanna Camusso, si augura che l'eventuale rottamazione del contenzioso tributario non sia «un grande condono mascherato», sottolineando che forse il contenzioso nasce dalla complessità del sistema «di cui chiediamo una riforma».

Al contrario, l'ex viceministro all'Economia, Enrico Zanetti, ora segretario di Scelta Civica, osserva che «la definizione delle liti fiscali pendenti andava fatta insieme alla rottamazione delle cartelle, ma non ci fu verso». Zanetti avverte anche che «non è vero» che l'Agenzia vince la stragrande maggioranza delle cause, perché nelle «commissioni di merito vince in modo pieno meno della metà delle volte». Un'osservazione che, se possibile, rende ancora più evidente la specificità del contenzioso in Cassazione, dove il fisco prevale media il 74,7% delle volte, al netto dei casi in cui il fascicolo viene rinviato ai giudici di merito.

La notizia



Sanatoria in vista
Sul Sole 24 Ore di ieri la notizia che il Governo sta lavorando a un'ipotesi di chiusura agevolata delle liti fiscali fra contribuenti e amministrazione finanziaria che sono pendenti davanti a commissioni tributarie e Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCAL VIEW

fiscalview@ilsole24ore.com

Se i giudici alimentano il volume del contenzioso

L'IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO BONARIO

di Enrico De Mita

Il processo tributario soffre di più di un male. Tanto che si parla ciclicamente di una riforma organica. Ad acuire le difficoltà contribuiscono anche orientamenti giurisprudenziali che rischiano di appesantire il contenzioso.

Secondo la Corte di cassazione, per esempio, gli avvisi "bonari" sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie pur non rientrando nell'articolo 19 che ha carattere tassativo. Essi esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Ma non comportano, ove non impugnati, la cristallizzazione del credito. Questa conclusione discende dai principi costituzionali degli articoli 24 e 113 (diritto alla difesa) e dall'articolo 97 (buon andamento della pubblica amministrazione). Con questa giurisprudenza consolidata, la Cassazione (27949/2016) configura come atto d'imposizione l'avviso bonario e inventa un'altra ipotesi di ricorso alle commissioni tributarie che si affianca a quelle elencate dall'articolo 19.

Dal punto di vista pratico questa giurisprudenza ha incontrato l'approvazione dei contribuenti. Ma qui la giurisprudenza "creatrice" è andata oltre i limiti consentiti da un'interpretazione sistematica. L'avviso bonario, ove non contestato, non è idoneo a fondare la cristallizzazione del credito tributario; quindi non sarebbe atto d'imposizione. Il contribuente non è tenuto a impugnare gli atti bonari. L'impugnazione è facoltativa. Se il contribuente è interessato a chiarire la sua posizione ottiene una decisione non più modificabile. C'è una contraddizione: il ricorso del contribuente trasforma un atto che non è idoneo a cristallizzare il suo contenuto in un vero e proprio atto d'accertamento. Ma c'è un'impostazione di carattere sistematico che risolve in radice il problema dell'impugnabilità dell'avviso

bonario. L'articolo 54 bis del Dpr 633/1972, analogo all'articolo 36 bis del Dpr 600/1963, è preordinato alla correzione dell'imposta dichiarata. L'imposta corretta sulla base degli articoli citati non è imputabile all'amministrazione, ma al contribuente. Il controllo dell'esattezza dei versamenti passa attraverso una prima attività di controllo dell'amministrazione, sicché viene iscritta a ruolo non direttamente l'imposta dichiarata, ma quella passata al vaglio dell'amministrazione che potrà essere corretta solo ove ne ricorrano i presupposti.

L'attività di correzione è dunque un controllo automatico e generalizzato affidato agli uffici periferici dell'amministrazione e col ricorso a procedure automatizzate. Il risultato viene comunicato all'interessato con l'avviso bonario perché possa provvedere alla correzione degli errori formali e comunicare all'amministrazione dati ed elementi non considerati nella dichiarazione e valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Ciò al fine di assicurare un contraddittorio precontenzioso fra contribuente e amministrazione. I dati contabili risultanti dalla correzione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente. L'imposta risultante dalla correzione è da considerarsi pertanto atto del contribuente; difatti, rispetto a essa si applicherà la sanzione per omesso versamento. Correttamente le commissioni tributarie di Milano di primo e secondo grado avevano negato l'impugnabilità dell'avviso bonario.

Da tutto ciò discende che l'impugnazione dell'avviso bonario che viene notificato al contribuente per assicurare il contraddittorio precontenzioso è un'invenzione della giurisprudenza che, sebbene ispirato a ragioni pratiche, non rispetta le previsioni legislative. E in Italia non c'è bisogno di moltiplicare i casi di contenzioso e alimentare l'alterazione delle leggi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio dei ricorsi

CHI VINCE E CHI PERDE

L'esito dei ricorsi in Cassazione nel 2016

RICORSI



Cassazione. Nel caso in cui un contribuente disconosca dal primo grado la conformità delle fotocopie dell'avviso di ricevimento

Notifica provata solo se è in originale

Antonio Iorio

■ Se il contribuente sin dal giudizio di primo grado disconosce la conformità all'originale delle fotocopie dell'avviso di ricevimento della notifica dell'accertamento prodotte dall'agenzia delle Entrate, l'ufficio è obbligato a esibire gli originali. In difetto non risulta provata la notifica degli atti impositivi, con tutte le conseguenze che ne derivano. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 5077 depositata ieri.

Un contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento cui la medesima faceva riferimento. Dopo l'annullamento dell'atto da parte della commissione provinciale, il giudice di secondo grado accoglieva l'appello delle Entrate, rilevando la legittimità della cartella di pagamento per somme dovute ai fini Irpef relativa a due avvisi di accertamento notificati e non impugnati.

Secondo la Ctr, in particolare, la notifica dei due atti prodromici era valida perché effettuata presso il domicilio del contribuente a mani della zia dichiarata convivente del medesimo. Tuttavia gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica dei due accertamenti venivano prodotti in fotocopia.

TERMINI PRECISI

La «contestazione» deve essere espressa e va eseguita fin dalla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione


Sin dal giudizio di primo grado il contribuente aveva ritualmente disconosciuto dette fotocopie ma, sul punto, la Ctr non si era espressa. Nel ricorso per Cassazione, l'interessato eccepiva, tra i vari motivi, proprio tale circostanza.

Secondo la tesi difensiva, in particolare, la fotocopia non

forniva la prova dell'avvenuta notifica stante il disconoscimento e la contestazione di controparte. Ciò in quanto, nella specie, l'avviso di ricevimento costituiva l'unica prova dell'avvenuta notifica.

La Suprema corte ha accolto il ricorso fornendo alcuni spunti interpretativi molto interessanti. Innanzitutto è stato chiarito che, a norma dell'articolo 2719 del Codice civile, è necessario l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Tale principio si applica tanto alla conformità della copia rispetto al suo originale, quanto all'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.

Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta - tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione - ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla



L'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche si applica tanto alla conformità della copia rispetto al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (...). Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (...) ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla

sua produzione. Il disconoscimento implica per l'altra parte la produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche in altri modi.

Nella specie, poiché il contribuente in primo grado, dopo la produzione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli accertamenti aveva disconosciuto la loro conformità all'originale, l'amministrazione aveva l'onere di produrre gli originali senza però provvedervi.

Ne consegue, secondo la Suprema corte, che la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata che il contribuente lamentava di non aver mai ricevuto, non è stata provata. Da qui l'accoglimento del ricorso dell'interessato con la cassazione della sentenza della Ctr. Non essendo stati, poi, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso introduttivo del contribuente condannando l'agenzia delle Entrate alle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I prossimi eventi in programma

Le recenti novità in materia di credito al consumo

Milano, 16 marzo 2017
Grand Hotel et de Milan

Prof. Vincenzo Valentini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Avv. Francesco Cantoni Laways Avvocati Associati, Avv. Fabio Coco Zitiello Associati Studio Legale, Dott. Mirko Lanzafame Compass Gruppo Mediobanca, Dott. Giuseppe Piano Mortari Assofin, Avv. Andrea Profeti Findomestic Banca, Avv. Valerio Sangiovanni Arbitro Bancario Finanziario, Dott. Vincenzo Tarillo Compass Gruppo Mediobanca

Le nuove regole in materia di intermediazione assicurativa e trasparenza

Milano, 23 marzo 2017
Grand Hotel et de Milan

Dott.ssa Antonia Boccadoro AIBA, Avv. Carla Giuliani Atrigna & Partners, Avv. Maurizio Hazan Università LIUC Carlo Cattaneo, Prof. Avv. Fabio Manioli ANIA, Prof. Avv. Pierpaolo Marano Università Cattolica del Sacro Cuore, Avv. Gianluca Romagnoli AIDA Veneto Trentino Alto Adige, Prof. Avv. Michele Siri Università di Genova, Avv. Alessandro Bugli Studio Legale Associato Taurini & Hazan

I processi di dematerializzazione

Implementazione e disciplina del processo
Milano, 28 marzo 2017

Tecniche di redazione dei contratti con i partner tecnologici
Milano, 29 marzo 2017

Milano, 28 e 29 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

Dott. Paolo Arolotti Soluzioni, Dott. Francesco Bassi Soluzioni, Dott.ssa Anna Luigia Cazzato Agenzia delle Entrate, Avv. Fabio Coco Zitiello Associati Studio Legale, Prof. Avv. Alessandro Del Ninno LUISS Guido Carli di Roma, Avv. Gabriele Faggioli Partners4innovation, Avv. Stefano Febbi Bird & Bird, Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Università di Bologna, Notaio Riccardo Genghini Chairman ETSI/ESI, Avv. Rosario Imperiali Gruppo Imperiali, Prof. Avv. Michele Martoni Università di Bologna, Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario in association with EY, Ing. Nicola Pagliarulo Share-ING, Avv. Andrea Reghelin Partners4innovation, Avv. Giuseppe Vaciago R&P Legal

Incarichi esterni e appalti di servizi nella PA

Criteri distintivi, presupposti normativi e responsabilità

Roma, 31 marzo 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Cons. Massimiliano Atelli Corte dei Conti, Prof. Avv. Marco Macchia* Università di Roma Tor Vergata, Avv. Maria Stefania Masini DNM Studio Legale, Cons. Francesco Lombardo Corte dei Conti, Prof. Avv. Mariano Protto Università di Torino, Avv. Marco Rossi Dipartimento della Funzione Pubblica

*In attesa di conferma

La gestione dei sottoprodotti dopo il nuovo Regolamento (DM n. 264/2016)

Milano, 5 aprile 2017
Carlton Hotel Baglioni

Roma, 25 maggio 2017
Hotel Bernini Bristol

Dott.ssa Vanessa Gallo Fiper, Dott. Francesco Loro Esperto in materia ambientale, Cons. Vincenzo Paone Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Avv. Luca Prati Studio Legale Cardini Prati & Scotti, Avv. David Roettgen Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Cons. Alessio Scarcella* Corte di Cassazione, Dott. Dario Sciuonach Regione Lombardia, Dott. Sebastiano Serra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*In attesa di conferma

Il rapporto di lavoro con i dirigenti

Milano, 5 e 6 aprile 2017
Grand Hotel et de Milan

Avv. Enrico Barraco Studio Legale Barraco, Avv. Simonetta Candela Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, Prof. Avv. Cesare Galli Università di Parma, Prof. Avv. Arturo Maresca Sapienza Università di Roma, Avv. Giuseppe Marianetti Deloitte, Prof. Avv. Domenico Mezzacapo Sapienza Università di Roma, Dott. Marco Palanca Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, Prof. Avv. Giampiero Proia Università Roma Tre, Avv. Annalisa Reale Chiomenti, Prof. Avv. Francesco Rotondi Università LIUC Carlo Cattaneo, Avv. Renato Scorcilli Scorcelli, Rosa & Partners Studio Legale, Avv. Franco Toffoletto Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, Avv. Angelo Zambelli Grimaldi Studio Legale



Videoconferenza

Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

Optime

Un brand di Paradigma SpA

Tel. 011.0204111 • www.optime.it • info@optime.it

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Investimenti. Fino a 5 e 10 milioni per le piccole e medie imprese, il limite per le grandi resta a 15 milioni

Bonus Sud, tetti più alti per Pmi

Legge di conversione ieri in Gazzetta Ufficiale: novità in vigore da oggi

Non sembra potersi escludere, invece, una estensione retroattiva dell'ulteriore novità in-

Chi ha in corso un investimento sul quale potrà godere del credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fe. Mi.

Antiriciclaggio. Accolte in parte le richieste delle categorie ma occorre intervenire sulle penalità per inadempimenti formali

I professionisti: taglio alle sanzioni

E non è l'unica cosa che sta a cuore ai commercialisti. Nel testo depositato alle Camere non risulta infatti reinserito l'esonero degli obblighi antiriciclaggio per il collegio sindacale senza funzioni di revisio-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti. A marzo valore a quota 2,18% (+0,05%)

In lieve crescita il tasso per il credito agevolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nota: ❶ i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; ❷ i valori restano costanti tutto l'anno; ❸ i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; ❹ rispetto ai valori precedenti

zione del credito navale, la cui variazione è semestrale; ② i valori restano costanti tutto rispetto ai valori precedenti

Nota: Le modalità di calcolo dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato sono contenute nel decreto del ministero del Tesoro pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 304 del 30 dicembre 1994. I tassi di riferimento per le operazioni di durata superiore ai 18 mesi sono pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), riferita al secondo mese precedente la stipula del contratto, arrotondata ai cinque centesimi di punto superiori, maggiorati della commissione onnicomprensiva stabilita annualmente dal ministero dell'Economia; • i capi V e VI della legge 949/52 sono stati abrogati dal decreto legislativo 385/93 (Tirocinio unico in materia bancaria e creditizia); • regolamento Ce 2052/88 (in «Gazzetta Ufficiale» UE L. 185 del 15 luglio 1988); • decisione della Commissione UE del 21 marzo 1989, n. 89/288 (in «Gazzetta Ufficiale» UE serie L. n. 112 del 25 aprile 1989); • indicatore economico pubblicato sul Sole 24 Ore del 28 febbraio 2017; • per l'Euribor i dati riportati dal Sole 24 Ore riguardano operazioni a tre mesi (divisore 360). Il precedente osservatorio dei tassi è stato pubblicato sul Sole 24 Ore del 11 febbraio 2017.

| TASSO DI ATTUALIZZAZIONE | |
|--------------------------|------|
| Dal | % |
| 01/12/12 | 1,76 |
| 01/01/13 | 1,66 |
| 01/06/13 | 1,56 |
| 01/01/14 | 1,53 |
| 01/11/14 | 1,44 |
| 01/01/15 | 1,34 |
| 01/05/15 | 1,26 |
| 01/06/15 | 1,22 |
| 01/08/15 | 1,17 |
| 01/01/16 | 1,12 |
| 01/02/16 | 1,09 |
| 01/03/16 | 1,06 |
| 01/04/16 | 1,03 |
| 01/05/16 | 1,01 |
| 01/06/16 | 0,99 |
| 01/08/16 | 0,98 |
| 01/09/16 | 0,97 |
| 01/10/16 | 0,96 |
| 01/11/16 | 0,95 |
| 01/01/17 | 0,93 |
| 01/03/17 | 0,92 |

LAVORO

Previdenza. Il datore di lavoro indicherà contratto e mansione svolta dal dipendente

Ape sociale con certificato per le attività pesanti

Semplificata la procedura, requisiti verificati a posteriori

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

■ I lavoratori impegnati in **attività pesanti** che vorranno accedere all'**Ape social** per anticipare il ritiro avranno a disposizione una procedura semplificata e che parte da una **dichiarazione del datore** sulla tipologia del contratto e la mansione svolta. Una sorta di certificazione aziendale che sarà poi verificata sulle banche dati di Inps, Inail e ministero del Lavoro. Non solo. Per queste attività gravose, riconosciute per i lavoratori con 36 anni di contributi che svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante (e lo hanno svolto in via continuativa per almeno 6 anni) verranno anche riconosciute alcune franchigie, per garantire che chi ha cambiato ruolo solo per qualche mese negli ultimi anni di lavoro non perda il requisito. Oggi pomeriggio il tavolo tec-

nico di confronto con i sindacati sull'attuazione del "pacchetto previdenza" partirà da questi punti che riguardano, in particolare, l'applicazione dell'Ape sociale. Saranno presentate le ipotesi interpretative che entreranno nel Dpcm e che riguardano, appunto, il calcolo dei sei anni continuativi finali. Altra definizione che verrà fissata riguarda poi il profilo di disoccupazione involontaria eleggibile per l'anticipo. E sarà anche indicata l'attestazione dell'invalidità civile al 74% accertata e del non autosufficiente assistito. Con la garanzia che il lavoratore candidato all'Ape sociale in virtù dei carichi familiari non dovrà necessariamente aver utilizzato i permessi ex lege 104 per fare domanda.

Come si ricorderà per l'Ape social, finanziata con 300 milioni nel primo anno di applicazione, si prevedono 35mila adesioni, mentre il canale di anticipo per i precoci social dovrebbe essere utilizzato da non più di 25mila lavoratori. Le chiavi interpretative che verranno fissate nei decreti stanno particolarmente a cuore ai sindacati proprio perché concorrono a definire la dimensione delle platee dei candidati.

Ieri s'è appreso da fonti vicine al dossier che i tre decreti attuati-

vi dell'Ape social, dell'Ape volontaria e sui contributi per i lavoratori precoci (ovvero coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni) sono a buon punto ma non ancora chiusi. Servirebbero ancora un paio di settimane di confronto oltre la data prefissata del 1° marzo per chiudere su tutti gli strumenti attuativi, incluse le convenzioni con Abi e Ania che servono per dare un prezzo all'Ape volontaria (nelle vecchie slides del governo Renzi sull'Ape volontaria e aziendale s'ipotizzava un Tan al 2,5% e un premio assicurativo sul 29% del capitale anticipato da restituire con il rateo ventennale).

Intanto resta confermato il cronoprogramma dei tavoli di confronto: il 9 marzo dovrebbe seguire il secondo dedicato alle nuove regole del mercato del lavoro con un'attenzione particolare ai voucher mentre quello del 27 marzo servirebbe per tirare le fila sull'intero pacchetto e affrontare i temi della "fase due". In questo confronto è confermato che si discuterà anche della nuova governance da adottare per Inps e Inail, partendo dalle proposte di legge già presentate in Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascita. Dal 2017

Il bonus scatta dopo sette mesi di gravidanza

■ Il **bonus da 800 euro** previsto per ogni **nascita, adozione, affidamento** avvenuto dal **1° gennaio 2017** verrà corrisposto per ogni evento, a prescindere dal numero di bambini nati, adottati o affidati contestualmente. È questa una delle indicazioni fornite dall'Inps nella **circolare 39/2017** con cui vengono indicati requisiti e documentazione necessari per beneficiare del contributo, in attesa che vengano fornite le indicazioni per l'invio delle domande.

L'articolo 1, comma 353, della legge di bilancio 2017 (la 232/2016) stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio... è corrisposto dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione». Per quanto riguarda l'evento che dà diritto al bonus, la circolare elenca l'adozione nazionale o internazionale di un minore, l'affidamento preadottivo nazionale o internazionale, il parto anche se antecedente all'inizio dell'8° mese, il compimento del 7° mese di gravidanza. Dunque, come confermato dall'Inps al Sole 24 Ore, il diritto si raggiunge al 7° mese di gravidanza, anche se poi non dovesse verificarsi il parto.

Le madri devono avere residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria oppure stata di rifugiato politico e protezione sussidiaria, o ancora, un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata nella circolare 39/2017.

M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Licenziamenti. Altrimenti cade il vincolo fiduciario

Se si guarisce prima del termine si deve tornare al lavoro

Massimiliano Biolchini
Cristina Brevi

■ È legittimo il **licenziamento** per giusta causa di un lavoratore che, in **malattia** per un infortunio alla caviglia, viene **sorpreso a lavorare** nell'azienda di famiglia non restituita fosse già completamente guarito. Così si è pronunciata la **Corte di cassazione**, con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, compiendo un significativo passo in avanti rispetto all'orientamento prevalente sul punto.

Nel caso di specie il lavoratore era stato ripreso da un investigatore privato mentre aiutava la moglie nella rosticceria di quest'ultima, riscaldando e vendendo prodotti, facendo le pulizie e persino scaricando la legna. Il datore aveva quindi avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestando lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di malattia; in seguito, nonostante il lavoratore avesse negato tali accadimenti durante la fase delle giustificazioni, la società gli aveva intimato il licenziamento.

Sulla questione della sanzione applicabile al dipendente che svolge attività presso terzi durante la malattia lo stato dell'arte prevede che la stessa possa giustificare il recesso datoriale in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ma solo qualora tale attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e, quindi, il rientro in servizio del dipendente (da ultimo, Cassazione 18507/2016).

La Corte d'appello, ribaltando la sentenza del tribunale che aveva invalidato il licenziamento, ha ritenuto di dover effettuare una valutazione complessiva della situazione di fatto, valorizzando, in particolare, la perizia medica d'ufficio svolta in primo grado, dalla quale emergeva che il lavoratore, nei giorni in cui aveva lavorato per la moglie, era completamente guarito e, pertanto, nuovamente in grado di svolgere le proprie mansioni. Per il giudice di secondo grado, se da un lato è vero che questo accertamento permette di escludere a priori che lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa avesse inciso sullo stato di salute del dipendente, è altresì da considerare che in quelle giornate contestate quest'ultimo avrebbe dovuto fornire

la prestazione lavorativa al datore. Infatti l'indicazione del periodo di riposo prescritto nel certificato di malattia ha solo una valenza prognostica e non legittima il lavoratore guarito prima del termine a non rientrare al lavoro.

Il comportamento del dipendente, in violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'articolo 2104 del codice civile, è da ritenersi grave, in quanto incide sul dovere primario dello stesso di svolgere la propria prestazione lavorativa, e lesivo del vincolo fiduciario, visto il suo carattere doloso derivante dalla negazione opposta durante il procedimento disciplinare.

La Cassazione conferma il ragionamento del giudice di appello, ribadendo la correttezza della scelta di considerare la condotta del lavoratore nel suo complesso, «senza limitarsi alla sola considerazione dell'incidenza dell'attività lavorativa sui tempi di guarigione». Quanto al diverso motivo di ricorso relativo all'impossibilità di svolgere controlli difensivi tramite un investigatore privato, la Corte si limita a ribadire l'orientamento per cui tali verifiche sono legittime «anche in ragione del solo sospetto dell'ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Lavoro



EXTRACOMUNITARI Programmazione flussi di ingresso 2017

di **Virginio Villanova**

Per l'anno 2017 sono previsti 30.850 ingressi di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, secondo quanto contenuto nel Dpcm 13 febbraio 2017 in corso di pubblicazione.

Quotidianolavoro.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

Trasporti. Prima seduta del tavolo tecnico

Per il negoziato fra tassisti ed Ncc una partenza lenta

Maurizio Caprino
Giorgio Pogliotti
ROMA

■ Parte piano il **negoziato** sul riordino della normativa sui servizi di **taxi e noleggio con conducente** (Ncc). Ieri, alla prima seduta del **tavolo tecnico** convocato al **ministero dei Trasporti**, si è decisa una pausa di una settimana. L'hanno chiesta i sindacati dei tassisti che vogliono attendere di vedere cosa succederà al Senato, dove si sta esaminando il Ddl sulla concorrenza. Si profila dunque lo sfioramento del termine di un mese che gli stessi sindacati dei tassisti avevano accettato nella concitata trattativa del 21 febbraio col ministro Graziano Delrio.

Anche perché ieri le 21 sigle di categoria si sono riunite al termine dell'incontro, firmando un documento comune per dichiarare che la loro presenza al tavolo è condizionata ad un «impegno politico inequivocabile del governo» a non accogliere eventuali emendamenti al Ddl concorrenza per «sostenere il proprio testo di legge delega inserito nel Ddl 2085, nella stessa struttura originaria, presentato e accolto in commissione il 14 luglio 2016». Comunque il chiarimento politico, secondo i sindacati dei tassisti, dovrà arrivare entro il 9 marzo. Alcune sigle lamentavano anche l'assenza di un interlocutore politico al tavolo di ieri ed hanno chiesto delucidazioni sulla posizione del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Ma una presenza politica al tavolo di ieri era esclusa in partenza: era un incontro tecnico.

Quanto ai rappresentanti degli Ncc, pure presenti al tavolo, hanno commentato che i tassisti con la loro posizione hanno posto una pregiudiziale politica, che ha messo in imbarazzo i rappresentanti dei due ministeri, che non avevano mandato a discutere aspetti politici. Per questo gli Ncc vigileranno per evitare «colpi di mano».

Il ministro Delrio ha confermato che sui taxi «abbiamo preso impegni e quelli cerchiamo di rispettare», aggiungendo che «tutti devono ricordarsi e rispettare allo stesso modo il lavoro del Parlamento, che è un'istituzione democratica». L'accordo del 21 febbraio contiene un impegno a preparare entro un mese due testi: un decreto interministeriale con le misure anti-

abusivismo e uno schema di Dlgs di riordino della legge quadro, partendo dal testo del governo. Il Dlgs dovrebbe essere delegato dal Ddl concorrenza, che l'8 marzo dovrebbe riprendere il suo fatidico (tre anni, sinora) cammino parlamentare. Il lavoro sul Dlgs doveva quindi essere un anticipo sul Ddl, ma a questo punto pare possa solo accompagnarlo, allungando i tempi della riforma del settore.

A Roma, intanto, se il sindaco Virginia Raggi ha espresso sostegno ai tassisti, nel Consiglio metropolitano il M5S ha proposto un nuovo regolamento Ncc (compresi gli affiliati a Uber), con un via libera generalizzato: «Tutte le autorizzazioni già assegnate dai Comuni alla data di approvazione del regolamento potranno permanere, anche se in numero superiore a quelle previste dall'applicazione» dei nuovi criteri. In sostanza i piccoli

IL QUADRO

I sindacati dei tassisti hanno chiesto una pausa di una settimana per verificare cosa accadrà nel Ddl concorrenza

comuni potranno emettere licenze bypassando il rapporto tra numero di autorizzazioni e residenti stabilito dalla legge regionale sul Tpl numero 58/1993: la proposta M5S consentirà ai piccoli centri di inserire, nel calcolo della popolazione, un «coefficiente correttivo» per comprendere anche «poli generatori/attrattori di mobilità» anche non presenti sul proprio territorio». Il tutto a condizione che siano «localizzati in comuni limitrofi che interferiscono funzionalmente con il territorio dell'amministrazione comunale». In questo quadro l'ufficio studi della Cgia di Mestre, evidenzia che i costi di gestione dei taxi italiani sono più elevati della media dei Paesi dell'Area euro. Il gasolio costa il 13,4% in più, la pressione tributaria supera di oltre 4 punti percentuali la media, la Rca auto è più alta del 57% e l'aumento medio del listino prezzi delle vetture tra il 2007 (anno pre-crisi) e il 2016 è stato del 14,4% (ma andrebbero considerati i prezzi al netto dei forti costi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potenziata l'assistenza per famiglie con disabili

■ Da oggi i dipendenti e pensionati pubblici con un familiare disabile potranno chiedere di accedere al nuovo **programma "Home care premium"** che prevede un contributo economico mensile **fino a un massimo di 1.050 euro** per pagare l'assistente familiare» (per esempio la badante che si prende cura della persona in situazione di difficoltà).

Il nuovo programma, aggiornato rispetto a quello del 2014, è stato presentato ieri dal presidente Inps, Tito Boeri, il quale ha sottolineato che è limitato ai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che contribuiscono alla gestione con lo 0,35% sulle retribuzioni

dei lavoratori in servizio e con lo 0,15% versato su base volontaria dei pensionati oltre che dagli interessi su prestiti e mutui concessi agli iscritti.

Il nuovo programma partirà il 1° luglio 2017 e si concluderà alla fine del 2018 con l'obiettivo di coinvolgere circa 30.000 persone, contro i 12mila utenti attuali (di cui circa 10mila percettori di prestazioni prevalenti). Il finanziamento messo in campo è di 220 milioni di euro e dovrebbe salire a 300 milioni nel 2018 (per un confronto sulla portata del programma basti ricordare che il Fondo nazionale sulle non autosufficienze ha una dote annua di 400 milioni).

L'aiuto - ha spiegato Boeri - è

legato sia al grado di disabilità sia alla propria situazione economica. Il tetto massimo si ha in caso di disabilità gravissima (quella che prevede il diritto all'indennità di accompagnamento) e l'Isee socio sanitario fino a 8.000 euro.

La valutazione sullo stato di bisogno sarà fatta guardando alle normali attività di vita quotidiana (igiene, alimentazione ecc.), alla mobilità domiciliare e a quella extradomiliare. La platea dei beneficiari si allarga e si punta da quest'anno all'accessibilità su tutto il territorio con una graduatoria nazionale a scorrimento e con la priorità data ai disabili gravissimi (tra questi la priorità va all'Isee più basso). La domanda per il servizio potrà essere fatta da oggi fino al 30 marzo, mentre la graduatoria sarà pubblicata il 20 aprile.

D.Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Argo

21.10 | **RAI STORIA**
Con Valerio Massimo Manfredi (foto)



DA NON PERDERE

20.30 | **RAI UNO**
Calcio: Lazio - Roma
Dallo Stadio Olimpico la seconda semifinale di andata della Coppa Italia.

21.15 | SKY ARTE

Senza Lucio
Ricordo di Lucio Dalla a cinque anni dalla morte: testimonianze, fra i molti, di Toni Servillo, Enzo Bianchi e Renzo Arbore.

ATTUALITÀ

13.15 | RAITRE

Il tempo e la storia
La formazione di governi di Fronte popolare negli anni 30 del 900 nell'analisi dello storico Giovanni Sabbatucci.

22.10 | RAI STORIA

Diario civile
L'attività criminale del temibile Clan dei marsigliesi a Milano e Roma tra gli anni 60 e 70.

SPETTACOLO

21.00 | SKY CULT

Bling ring,
di Sofia Coppola, con Emma Watson, Usa 2013 (90'). Cinque adolescenti, oppressi dalla noia, entrano di soppiatto nelle case dei ricchi e famosi. Finché dura...

21.25 | RAI 5

Beatles Story
I "Fab Four" raccontati da chi ha avuto la fortuna di conoscerli da vicino: che musica, ragazzi!

RADIO 24

Il faccia a faccia

9.05 | **RADIO 24 - MIX 24**

Ospite Francesco Profumo (foto), presidente della Compagnia di San Paolo



Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

6.15 | America 24

di Mario Platero

6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta

di Alessandro Milan

7.00 Gr 24

7.20 In primo piano

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due

di Oscar Giannino e Alessandro Milan

9.05 | Mix 24

di Giovanni Minoli

9.05 Dentro la notizia

9.30 Bolle e salamini

10.05 I gialli della storia

10.30 | Cuore e denari

20.50

Smart city

di

IL CONSULENTE FINANZIARIO È UN

ALGORITMO

L'asset management, oggi, è appannaggio di quei soggetti che hanno capitali rilevanti da gestire. Il robo-advisor è un software che, sulla base di algoritmi molto sofisticati in genere tenuti segreti, è in grado di gestire un patrimonio più o meno come farebbe un consulente finanziario, ma con costi decisamente più bassi. Di M. Melis (foto)

di N. Carbone e D. Rosciani

12.05 | Melog, cronache meridiane

di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti

di Maurizio Spetia

13.45 America 24 di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati

di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano

di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar

di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia

24ORE BUSINESS SCHOOL
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

MASTER FULL TIME - POST LAUREA
ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'ARTE E DEI BENI CULTURALI
MILANO, dal 15 MAGGIO 2017 - 12° Ed.
ROMA, dal 22 NOVEMBRE 2017 - 13° Ed.
6 mesi di aula e 4 di stage

seguici su:
f i n t

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.bs.ilssole24ore.com

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022 3562/381.1/632/6379
fax 02 (06) 3022 4462/2896/280
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 51
Milano - Via Torino, 55 - Master Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Registrazione con numero di qualità numero 00100020000

STT
GRUPPO TORINESE TRASPORTI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT) - C.so F. Turati 1916 - Torino bandisce gara per Appalto GTT 1/2017 - Acquisto di n. 240 dischi freno per equipaggiare i carrelli motorizzati delle vetture tranviarie TPR 5000 - CIG 69891102C0 - Procedura aperta ex art. 123 del D.Lgs. 50/2016. Importo dell'appalto: il valore dell'appalto è Euro 604.800,00* (IVA esclusa) per n. 240 dischi freno. Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2017 - ore 12.00. Il bando e il disciplinare sono disponibili al sito Internet www.gtto.it. Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24/02/2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DAVIDE SASIA
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO - WALTER CERESA

Regione Veneto AZIENDA U.L.S.S. N.3 SERENISSIMA
Via Don Federico Tosatto n. 147
30174 Venezia Mestre
ESTRATTO D'ASTA PUBBLICA
La Direzione Generale informa di avere indetto asta pubblica per l'alienazione dell'intero pacchetto azionario della Società Venezia Sanità S.r.l., società unipersonale con capitale sociale interamente detenuta dall'Azienda U.L.S.S. N. 3 Serenissima. **Prezzo base d'asta euro 19.400.000,00 oltre ad euro 5.145.000,00.** L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo alle ore 11:00 del giorno 20 aprile 2017 presso la Sede Legale dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima in Venezia Mestre, Via Don Tosatto 147, **entro le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2017.** Ogni informazione utile ed eventuale copia degli atti potrà essere richiesta all'Ufficio Affari Generali dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima - Via Don Tosatto 147 - Mestre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 041-260899 o all'indirizzo e-mail: protocollo.auss@pecveneto.it. Sul sito dell'Azienda (<http://www.auss.veneto.it>) - Sezione "Bandi di gara" sarà disponibile la documentazione relativa al bando.

www.shopping24.it
SHOPPING 24

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 07:00 ▼ 18:10** | **Roma ▲ 06:43 ▼ 18:00**



Nord:
tempo soleggiato su tutte le regioni, salvo piovoschi mattutini sul Triestino. Vulture in serata da ovest. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 11 e 16.

Centro e Sardegna:
migliora rapidamente sino a cieli sereni o poco nuvolosi. Vulture in serata e primi fenomeni sull'alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 13 e 16.

Sud e Sicilia:
instabile su Tirreniche e dorsale con fenomeni in esaurimento entro la serata; variabilità altrove. Rasserena la notte. Temperature in flessione, massime tra 13 e 16.

Domani

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 06:58 ▼ 18:12** | **Roma ▲ 06:42 ▼ 18:01**
























































Nord:
generale soleggiamento, salvo un po' di nuvole e qualche fenomeno sui crinali valdostani, nonché su quelli emiliani. Temperature stabili, massime comprese tra 12 e 16.

Centro e Sardegna:
cieli da sereni a poco o parzialmente nuvolosi, nuvoloso sulla media-alta Toscana con piogge in Appennino. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 16.

Sud e Sicilia:
generali condizioni di bel tempo, salvo un po' di variabilità sui settori tirrenici ma in un contesto asciutto ovunque. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 17.

Temperature

| Italia | OGGI | DOMANI | Europa | OGGI | DOMANI | Parigi |  |  |  | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona |  | 10 15 | 9 15 | Atene |  | 9 20 | 6 17 | Stoccolma |  | 0 5 |  | 0 4 | 11 |
| Bari |  | 12 16 | 9 16 | Berlino |  | 2 8 | 2 8 | Tirana |  | 11 15 | 9 14 | | |
| Bologna |  | 8 16 | 7 15 | Bruxelles |  | 9 9 | 9 10 | Vienna |  | 8 8 | 2 11 | | |
| Cagliari |  | 9 18 | 8 17 | Bucarest |  | 5 18 | 5 13 | Zurigo |  | 2 8 | 0 10 | | |
| Firenze |  | 6 16 | 8 15 | Copenaghen |  | 3 6 | 3 6 | Mondo | OGGI | DOMANI | | | |
| Genova |  | 10 14 | 10 15 | Dubino |  | 0 8 | 0 7 | Hong Kong |  | 14 24 | 13 22 | | |
| Milano |  | 5 15 | 4 16 | Francforte |  | 1 9 | 10 10 | Los Angeles |  | 7 22 | 10 24 | | |
| Napoli |  | 12 15 | 10 14 | Istanbul |  | 6 22 | 12 12 | New Delhi |  | 13 29 | 13 28 | | |
| Roma |  | 13 15 | 11 15 | Lisbona |  | 7 17 | 6 17 | New York |  | 9 23 | 1 9 | | |
| Palermo |  | 10 16 | 6 14 | Londra |  | 3 8 | 5 8 | Rio de Janeiro |  | 22 36 | 22 38 | | |
| Torino |  | 4 16 | 4 15 | Madrid |  | 3 16 | 4 17 | Singapore |  | 26 26 | 25 26 | | |
| Venezia |  | 6 12 | 3 12 | Mosca |  | 1 3 | 1 3 | Tokyo |  | 0 12 | 3 13 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sole | Poco nuvoloso | Nuvoloso | Coperto | Pioggia | Pioggia | Temporali | Neve | Nebbia | Debole | Moderato | Ullorale | Calmo | Agitato |

PROFESSIONISTI

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Salute. Esclusa la punibilità se è provato il rispetto delle linee guida pubblicate dall'Istituto superiore - Nuovo reato colposo per morte o lesioni personali

Errore medico, conciliazione obbligatoria

La responsabilità dei professionisti della sanità diventa legge - Ieri il via libera della Camera

Barbara Gobbi
ROMA

■ Negli ospedali pubblici come in clinica; dal dentista come dal medico di famiglia; in sala operatoria ma anche via telemedicina. Dopo dieci anni di "stop&go", l'Italia volta pagina sulla gestione del rischio clinico. Ieri la Camera dei deputati ha approvato - con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti - la legge che reca «**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie**».

Doppia l'anima del provvedimento - attesissimo dai camic bianchi - mirato a offrire più garanzie ai pazienti e a riequilibrare in sede di contenzioso, penale e civile, il rapporto tra medico e assistito. Il far west nelle aule di tribunale, la fuga delle assicurazioni - ma il 98% dei procedimenti finisce su un binario morto -, i costellari, stimati in miliardi di euro, attribuiti alla medicina difensiva e l'esigenza di prevenire e gestire il rischio clinico: queste le ragioni della legge, benedetta dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Che ha definito il via libera «un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale». Sulla stessa linea del relatore Federico Gelli (Pd), che aveva parlato di «data storica per la sanità italiana». Peccato che l'attuazione della legge dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture sanitarie o socio-sanitarie e le regioni.

Sicurezza delle cure

La legge mette in piedi una articolata rete di prevenzione. A partire dall'attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione

del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati sugli eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che sarà istituito con decreto. L'Osservatorio dovrà anche individuare progetti per la sicurezza delle cure e la formazione del personale. A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall'interessato. Infine, tutti i dati sui risarcimenti degli ultimi cinque anni andranno pubblicati sui siti internet delle strutture sanitarie.

Responsabilità professionale

L'articolo 6 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies - «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» - che esclude la punibilità, nel caso in cui l'evento sia verificatosi a causa di imperizia o del professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate, pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità.

In ambito civile, scatta un doppio regime: è contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, anche per danni derivanti dalle condotte dolose o colpose dei professionisti. In questo caso il termine di prescrizione è a dieci anni. Resta «contrattuale» la responsabilità del professionista che agisca in accordo diretto con il paziente. Assume invece natura extracontrattuale - onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni - la responsabilità civile degli operato-

ri sanitari chiamati in causa.

Per il risarcimento ci si atterrà alle tabelle sul danno biologico previste dal codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all'esame del Senato.

Conciliazione obbligatoria

Prima di esercitare un'azione di responsabilità civile, chi ritiene di aver subito un danno dovrà comunque tentare una conciliazione a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, assicurazioni incluse, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento. A un consulente tecnico d'ufficio (Ctu) - la legge ne riforma la disciplina - spetta il tentativo di conciliazione: solo in caso di insuccesso o trascorso il termine di sei mesi, si va in giudizio. L'eventuale azione di rivalsa successiva è contemplata in caso di dolo o di colpa grave del professionista.

Polizze per tutti

Le strutture pubbliche e private, per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante, devono assicurarsi per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d'opera. Ospedali e cliniche dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell'ipotesi in cui il danneggiato esperisca l'azione direttamente contro di loro. Deve assicurarsi anche il professionista che svolga l'attività al fuori delle strutture o in regime libero-professionale. Infine, tutti i sanitari passibili di azione della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono stipulare polizze per colpa grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità**LA RIVALSA**

L'azione di rivalsa, prevista solo in caso di dolo o di colpa grave, va esercitata entro un anno dal pagamento ed è esclusa se il sanitario non è stato parte del giudizio. L'azione di responsabilità amministrativa verso il professionista spetta al pubblico ministero presso la Corte dei conti: si evita così che le strutture pubbliche debbano agire in sede civile contro i propri professionisti. La misura della rivalsa non può superare il triplo della retribuzione lorda

IL FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria istituito dalla legge sarà gestito da Consap e alimentato dai versamenti annuali delle imprese assicuratrici autorizzate alla Rc per danni da responsabilità sanitaria. Il Fondo si attiva in tre casi: danno eccedente i massimali previsti dai contratti; stato di insolvenza o di liquidazione coatta dell'assicurazione; cancellazione dall'albo della compagnia

LE COPERTURE

La garanzia assicurativa copre anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza della polizza. In caso di cessazione dell'attività professionale, va previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza

L'AZIONE DIRETTA

La legge introduce la possibilità di azione diretta del danneggiato - sul modello Rca auto - nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del professionista. Ma perché l'azione diretta sia esperibile, deve essere fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione; inoltre, l'eventuale risarcimento è limitato alle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione

Assicurazioni. Al Nord oltre il 43% delle polizze - Valore medio del massimo di franchigia a 65mila euro

Ciambella di salvataggio per radiologi e anestesisti

ROMA

■ Ginecologi, radiologi, anestesisti, oculisti e dentisti sulla graticola più di tutti i più indotti ad assicurarsi. Le **compagnie di assicurazione** italiane che ormai da due anni sono fuggite dalla medesima lasciando il campo in sostanza a solo due compagnie straniere. Le **polizze** concentrate per il 43% al Nord, con la Lombardia al top che insieme a Lazio e Campania somma quasi il 44% dei medici assicurati. Ma anche un **massimo di franchigia** a carico del personale sanitario che è esploso a quasi 65mila euro a fronte di richieste di risarcimento per decessi che sta crescendo alla media del 2-3% l'anno, con i piccoli ospedali, quelli che effettuano meno ricor-

veri, che si confermano i più pericolosi per la frequenza di eventi mortali. Benvenuti nel pianeta multitasking delle assicurazioni contro gli errori medici. Un pianeta non solo italiano, ma che certamente nel Belpaese ha le sue caratteristiche specifiche. Non sempre nobili o meritorie, anche in conseguenza di un sistema sanitario nazionale a troppe velocità. E qualche modale delegata anche ai lunghi tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni, che tanto per cambiare vede il Sud in fondo alla classifica.

Secondo i dati di AmTrust, compagnia leader in Italia in particolare tra gli ospedali pubblici, la maggiore concentrazione di polizze è al Nord (43,32%), segui-

to dal Sud al 33,08%. Se in Lombardia si concentra il numero di polizze dei singoli professionisti, l'età media in cui si concentrano più assicurati è tra 50-59 anni (27% del campione rilevato) col 52,7% di sesso maschile. Pressoché fifty-fifty il campione tra medici pubblici o autonomi e dipendenti di strutture private. Col particolare che nel Ssn sono più portati ad assicurarsi radiologi, anestesisti e rianimatori, pediatri e oculisti: nell'area "privata" invece ginecologi e ostetrici, radiologi, oculisti. In assoluto, però, sono i radiologi, gli anestesisti che, con i pediatri, si assicurano di più.

Di «fuga delle compagnie assicurative italiane», ha parlato chiaramente l'Ivass (Authority di

settore) nella relazione 2016, ricordando come ormai il trend nelle regioni sia quello dell'autoassicurazione. Con un «dato eclatante», afferma ancora l'Ivass: il valore medio del massimo di franchigia esploso a quota 65mila euro. In una situazione in cui, ricorda il recente rapporto di Cittadinanzattiva-Idm, in quasi due casi su tre di consulenze medico-legali, si sconsiglia l'azione risarcitoria. E se per il 57% manca il nesso di causalità, in un caso su tre la documentazione clinica consegnata dalle strutture è incompleta o inadeguata. Dire che troppo non torti, insomma, non è fare peccato.

R.Tu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

TORINO e provincia - Aziende Eccellenti nell'innovazione tecnologica

TORINO SMART CITY: il Team di Innovazione di Paola Pisano

Torino ha l'obiettivo di realizzare una città piattaforma, che metta al centro i suoi abitanti, offra i servizi che essi desiderano, renda più facile vivere e lavorare, risulti accogliente e aperta verso l'esterno. L'idea è creare competenze IoT, IoD e cloud; attirare startup, freelance e aziende da tutto il mondo; realizzare nuovi modi di lavorare attraverso team misti e approcci agili. Il Team di Innovazione della Città, guidato dall'Assessora Paola Pisano, intende creare le competenze che mancano e rafforzare quelle esistenti, per realizzare un ecosistema completo e aperto di supporto allo sviluppo del Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i progetti che si stanno avviando sul territorio torinese ci sono: l'estensione della rete Wi-Fi cittadina, la sperimentazione del 5G, la sensorizzazione di tutta la Città, oltre a una piattaforma comune di cloud e open data.




CITTA' DI TORINO

Artigianato al servizio dell'industria dal 1978

Incisioni e lavorazioni meccaniche su alluminio, ottone, plastiche, ecc.

Nata come azienda fornitrice di targhe ha diversificato negli anni la propria posizione sul mercato e, grazie al continuo aggiornamento di macchinari e attrezzature, è arrivata ad una più ampia e variegata gamma di lavorazioni meccaniche utili a soddisfare le più diversificate richieste dei clienti. La **ITD Sas** è oggi in grado di effettuare lavorazioni meccaniche e incisioni 2d, in rilievo e su pezzi circolari, ripari e scatole in alluminio, polycarbonato e plexiglass, targhe e sinottici. Le lavorazioni possono essere eseguite su alluminio, ottone, rame, delrin, pvc, plexiglass, polycarbonato e altri materiali plastici. In costante sinergia con i fornitori può fornire i particolari completi di trattamenti superficiali e stampe. Negli



anni ha poi sviluppato un sistema di gestione in grado di garantire tempi rapidi di esecuzione dei particolari e un sistema di controllo che determina l'alta qualità del prodotto. La costante attività di ricerca di materiali, macchine e sistemi di gestione è in continuo sviluppo grazie alla collaborazione e ai consigli dei clienti.

info@itd.it - www.itd.it



Incisioni e lavorazioni

FAGA IMBALLAGGI, pallet standard a perdere e personalizzati su misura

Dispone di segheria interna e macchinari di altissima gamma

Faga Imballaggi Srl è l'azienda canavesana che si estende su un'area di 17mila mq di cui 5000 coperti ed è specializzata nella produzione di pallet nuovi e usati, casse, gabbie e semilavorati. I prodotti sono confezionati in base alle esigenze del cliente e la progettazione avviene attraverso l'utilizzo del software specializzato 3D PALLPRO. È una tra le poche aziende ad avere una segheria interna e utilizza tutti macchinari recenti di altissima gamma per la propria produzione. Determinante nel processo di soddisfazione del cliente è la qualità del prodotto finito consegnato in tempi rapidi con mezzi propri. Fin dal 2004, viene eseguita la fumigazione tramite trattamento HT per le spedizioni all'estero.



www.fagaimballaggi.it

FORVET Spa, macchine speciali per la lavorazione del vetro

Fondata nel 1990, l'azienda torinese ha sempre cercato le nicchie di mercato più avanzate, per proporre macchine per la lavorazione del vetro innovativo, tecnologiche ed affidabili. L'azienda considera qualsiasi soluzione mai sufficiente e ricerca continuamente il meglio, qualcosa di veramente speciale, che non possa essere classificato come standard.

Il mito è l'idea, buona o cattiva, giusta o sbagliata, motivata o meno; comunque sia, ogni invenzione, ogni scoperta, ogni miglioramento che ha permesso all'uomo di passare dall'età della pietra alla conquista spaziale, ha avuto origine da un pensiero.

Forvet ha inventato un nuovo modo di concepire i processi della lavorazione del vetro: dal primo trapano a CN della storia, alle



linee di molatura quadri laterale dove è la macchina che si muove intorno al vetro, all'isola di lavoro Comblifex, gioiello di tecnologia, dove sette lavorazioni differenti sono eseguite simultaneamente. Nuove idee, supportate da continui importanti investimenti in R&D, hanno permesso all'azienda di crescere costantemente con la definizione di numerosi brevetti mondiali, a testimonianza dell'evoluzione dell'idea, che diventa soddisfazione cliente, quindi reale

progresso.

I clienti amano fare business con la gente che gli piace, ed è per questo che il valore più importante per Forvet sono le persone e lo spirito di entusiasmo e passione che caratterizza qualsiasi attività dell'azienda. L'obiettivo è di distinguersi in qualità, coltivando una forza di lavoro altamente specializzata, responsabile e motivata ed una cultura aziendale forte, che punta all'eccellenza.

Le persone sono il patrimonio più importante e possono raggiungere risultati eccellenti solo lavorando in team, in un'azienda che mette al primo posto il merito, la competenza e la crescita. Vivere un forte senso di appartenenza, amare le sfide e ricercare insieme il miglioramento continuo. In Forvet si lavora con il cuore,

con entusiasmo e con orgoglio. Le sfide di ogni giorno fanno parte di una realtà unica e straordinaria, che suscita grandi emozioni.

Dall'elaborazione della visione, dal posizionamento sul mercato, dalla mission, dai valori, nasce una promessa: essere un'azienda ambiziosa, rimanere attori principali del mercato, mettendo a disposizione tutta l'esperienza e le capacità per migliorare i risultati produttivi del mondo del vetro e la qualità della vita.

www.forvet.it



PISCINE SOLARIS qualità e servizio personalizzati

Con OASIX l'azienda di Burolo festeggia i 30 anni di attività



A Burolo si producono piscine prefabbricate di ogni forma e dimensione per soddisfare ogni richiesta della clientela. OASIX è l'ultima novità dell'azienda di **Claudio Busatta**, che quest'anno festeggia i 30 anni di attività, che permette di realizzare piscine prefabbricate su misura che ricreano ambientazioni naturali molto realistiche. La linea OASIX di Piscine Solaris crea un effetto scenografico naturale con forme arrotondate che si integrano perfettamente al contesto del

giardino mediante una tecnica di costruzione esclusiva, sicura e garantita. Il solarium e la spiaggia immersa sono realizzati con un rivestimento in sabbia naturale perfettamente impermeabile e senza soluzione di continuità. Questa tecnica è valida anche per la ristrutturazione di tutte le piscine già esistenti. L'assistenza è fornita da una rete capillare di rivenditori Piscine Solaris presenti in tutta Italia.

www.piscinesolaris.com
info@piscinesolaris.com

SEWS Cabind, leader nel cablaggio automobilistico con attenzione al territorio

La multinazionale di Collegno promuove progetti per il territorio affiancando qualità di prodotto all'attenzione sociale

SEWS Cabind

controlla una società in Marocco e una in Polonia, mantenendo la sede direzionale nel torinese: opera nel settore cablaggi per autoveicoli, nel sistema di fili e componenti elettrici, "sistema nervoso" dei veicoli. La proprietà è del Gruppo Giapponese, Sumitomo Electric Industries Ltd, azienda fondata nel 1897 e attiva in vari settori: automotive, information & communications, elettronica, ambiente e energia, materiali industriali, scienze della vita, materie e risorse, con più di 390 filiali e oltre 240.000 dipendenti in circa 40 paesi. SEWS



Cabind cresce abbracciando il "Sumitomo Spirit", con principi ispiranti come "mutual prosperity" e "respect for the public good",

sviluppando sul territorio azioni di aiuto concreto: iniziative che consistono in donazioni annuali ad associazioni non profit proposte dai dipendenti, alla Protezione Civile per le aree terremotate nel 2016, oltre a borse di studio e premi di laurea al Politecnico di Torino. - www.global-sei.com



SIA SISTEMA ITALIA Logistica e Trasporti. 35 punti distributivi in Italia

Esperienza e innovazione per un servizio "taylor made"

Sia Sistema Italia opera nel settore della logistica e dei trasporti e si pone come azienda leader nel mercato italiano. Attraverso un network di oltre 35 punti distributivi viene assicurata una capillare ed efficace copertura del territorio nazionale. A supporto della rete di depositi si aggiunge la flotta di proprietà composta da oltre 150 mezzi (bilici, autotreni, motrici) tutti monitorati attraverso sistemi di tracciatura satellitare in tempo reale. Accanto al ramo trasporti si sviluppa l'attività di logistica integrata (stoccaggio, picking,

lavorazioni) che viene svolta su circa 50.000 mq di magazzini coperti ed attrezzati con i più moderni sistemi di radiofrequenza. Il punto di forza di Sia Sistema Italia risiede nella costante tensione a far sì che l'esperienza e il know how acquisito rappresentino la base da cui proiettarsi con consapevolezza nel futuro per anticiparne gli scenari e coglierne quindi le esigenze. Strutture, esperienza e dinamicità si uniscono per a creare un servizio flessibile e su misura delle esigenze della clientela. www.sialog.it

**SISTEMA ITALIA**
Trasporti e Logistica

GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve



LOCAZIONI

L'attività è affine se intercetta clienti



Le affinità tra l'attività esercitata nell'immobile affittato dal conduttore uscente e quella intrapresa dal nuovo locatario, non va accertata in base al contenuto oggettivo dei servizi o dei prodotti offerti, ma in base alla astratta idoneità dell'attività "entrante" a intercettare anche solo in parte la clientela dell'"uscente". Viola dunque la legge (articolo 34, comma secondo, legge 392/1978) il giudice che esclude le affinità perché l'affittuario che arriva vende beni diversi da quello che va via. Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 28 febbraio 2017 n. 5039

NOTA

Consiglio di Milano: i nuovi componenti

Si rinnova il Consiglio notarile di Milano, che rappresenta 480 notai lombardi. L'Assemblea del 20 febbraio ha così definito la composizione del Consiglio per quest'anno: Presidente: Arrigo Roveda Segretario: Carlo Munafò Tesoriere: Sergio Rovera Consiglieri: Sabrina Chibbaro, Sveva Dalmasso, Nicoletta Ferrario, Carlo Saverio Fossati, Giuseppe Gallizia, Luca Iberati, Ignazio Leotta e Piercarlo Mattea.

Appello Trento. I minori avuti da uno dei due con maternità surrogata hanno lo status di figli di entrambi riconosciuto negli Usa

Gemelli a coppia gay: sì a due padri

Per la prima volta trascritta la paternità anche per il genitore non biologico

Giorgio Vaccaro

I minori hanno il diritto a conservare nei confronti del "secondo padre" lo status di figli loro riconosciuto in un Paese straniero per effetto del provvedimento giudiziario legittimamente emesso in quello Stato. Per la prima volta, dunque, viene riconosciuta anche in Italia a due uomini - uno padre biologico e l'altro no - la possibilità di essere considerati entrambi padri di due gemellinati negli Usa grazie a una maternità surrogata. È questo il senso innovativo dell'ordinanza emessa il 23 febbraio 2017 dalla Corte d'appello di Trento (sezione prima, presidente relatore Maria Grazia Zattoni) che ha definito il giudizio con il quale si chiedeva il riconoscimento di una sentenza straniera in modo da superare il diniego alla trascrizione del nominativo del partner non padre biologico indicandolo come «secondo padre». L'ufficiale di stato civile italiano aveva infatti respinto la richiesta di inserimento nello stato civile ritenendo «contrario all'or-

dine pubblico il provvedimento...asserendo che in base alla normativa vigente, i genitori devono essere di sesso diverso».

L'ordinanza di Trento ha affrontato in prima battuta la questione degli interventi del Procuratore generale e del ministero dell'Interno che avevano espresso in giudizio la loro contrarietà all'accoglimento della domanda. Il primo aveva eccepito l'incompetenza della Corte di Trento e richiamato la vigenza della legge Cirinnà che non consentirebbe un'interpretazione nel senso favorevole; il ministero osservava come «in assenza di alcuna relazione biologica fra il (secondo) padre ed i minori, discendenti biologici del primo, la pretesa di riconoscimento a tutti gli effetti della piena qualifica di padre dei minori, in aggiunta ed in concorso con il padre biologico, contrasta con l'ordine pubblico, poiché le norme codicistiche sulla filiazione evidenziano come nell'ordinamento italiano ai fini della definizione del concetto giuridico di pa-

dre assuma decisivo rilievo l'elemento della discendenza genetica».

Entrambi gli interventi sono stati ritenuti non meritevoli di accoglimento. La Corte d'appello di Trento ha infatti affermato come «esclusivo oggetto del presente procedimento...il riconoscimento della efficacia nell'ordinamento italiano» del provvedimento emesso dal giudice straniero - che ha riconosciuto e accertato l'esistenza di una «relazione di genitorialità» tra i due minori e il padre non biologico. La successiva specifica «dell'ordinare all'ufficiale di stato civile del comune...di trascrivere» - a parere della Corte costituisce solo una mera conseguenza che non ha introdotto un giudizio di «opposizione al rifiuto dell'Ufficiale di stato civile»; diversamente sarebbe cambiata la competenza a favore di un altro Tribunale e sarebbe stata pienamente legittima la posizione del ministero che, al contrario, il merito giudizio di efficacia della sentenza straniera ha impedito.



DECRETO IMMIGRAZIONE

Permanenza negli ex Cie prolungata di 30 giorni

di Marco Noci

Con il Dl 13/2017, entrato in vigore il 18 febbraio, il Governo ha introdotto sostanziali modifiche anche alle procedure di rimpatrio. Tra queste, il prolungamento di 30 giorni del trattenimento negli ex Cie.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Sgombrato il campo dagli interventi, andava solo verificato se sia consentito rendere efficace nel nostro ordinamento il provvedimento straniero che riconosce una relazione di genitorialità fra il padre non biologico e i figli biologici del partner.

La Corte conclude che il mancato riconoscimento dello status filiationis nei confronti del padre non biologico determinerebbe un evidente pregiudizio per i minori, che non vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che a tale status conseguono. Per il giudice trapanese la tutela di questo principio supera ogni richiamo anche al divieto della procedura dell'utero in affitto perché «la rilevazione della difformità della pratica fecondativa per effetto della quale sono nati i minori - rispetto a quelle ritenute lecite dall'attuale disciplina della Pma (utero in affitto ndr), non potrebbe determinare la negazione del riconoscimento ai minori dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condominio. Nei rapporti fra proprietario e inquilino

La Cassazione «apre» al mobbing immobiliare

Alessandro Galimberti

MILANO

La Corte di cassazione apre al "mobbing immobiliare", inteso come atteggiamento persecutorio per via legale del padrone di casa nei confronti dell'inquilino.

Con la sentenza 5044/17 depositata ieri la Terza civile ha restituito gli atti alla Corte d'appello di Roma, che aveva agevolmente dribblato la do-

manda di un ex inquilino Enasarco, invitandola a prendere posizione sul punto.

L'ex inquilino sosteneva, tra i vari motivi di ricorso, di aver dovuto sopportare negli ultimi 15 anni di contratto una serie di iniziative giudiziarie temerarie nei suoi confronti - tutte peraltro risoltesi a suo favore. A giudizio del ricorrente, definitivamente allontanato nel 2009 per finita lo-

cazione, il comportamento ossessivo e reiterato del proprietario dell'immobile appare palesemente in contrasto con la regola codicistica (articolo 1575) che impone al locatore di assicurare al conduttore il «pacifico godimento» della cosa locata. La Corte d'Appello di Roma, davanti a cui l'inquilino aveva lamentato il mobbing immobiliare, aveva liquidato la

questione con un semplice tecnicismo; scartato il tema della responsabilità aquiliana (2043 del codice civile) sotto cui inquadrare le condotte extracontrattuali del conduttore, la corte di merito si era limitata a «spezzettare» i vari processi civilistici, indicando nella responsabilità per lite temeraria (articolo 96 del codice di procedura) l'unico strumento di tutela

«caso per caso» che il conduttore avrebbe dovuto semmai mettere in campo.

La Cassazione ha però definito «eccentrico» questo approccio, limitandosi ad osservare che in tal modo il giudice di merito ha evitato di verificare del tutto se sia esistita o meno una «sequenza persecutoria della Fondazione Enasarco» nei confronti dell'inquilino. La Terza ricorda infine che, nel farlo, l'Appello dovrà confrontarsi con una fattispecie illecita «composta da una pluralità di condotte poste in essere in un anche ampio lasso temporale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve



FALLIMENTI

No alla prelazione dopo la vendita

In tema di vendita fallimentare, anche se attuata in forma contrattuale e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l'articolo 108, comma 2, legge fallimentare con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis, con perfetta equivalenza ad una vendita nelle forme dell'esecuzione forzata. Corte di cassazione, sezione I, sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 3310

ASSICURAZIONI

Ritardo dell'agente, vale il contrassegno

Ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione Rc auto e sia stato rilasciato all'assicurato l'apposito contrassegno ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardo versamento da parte dell'agente, l'assicurazione - come previsto dall'articolo 1901 Codice civile, comma 1, - è sospesa ma l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato. Corte di cassazione, sezione I, sentenza del 16 febbraio 2017, n. 4112

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO

www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Società. Decreto del Tribunale di Roma sulla radiazione d'ufficio per mancato deposito triennale dei bilanci

La cancellazione non si cancella

Il provvedimento ha già causato l'estinzione dal registro camerale

Angelo Busani

Non si può ottenere la cancellazione del provvedimento con cui il Registro delle imprese ha cancellato, ai sensi dell'articolo 2490, comma 6, del Codice civile, una società di capitali che, per oltre tre anni consecutivi, non abbia depositato il proprio bilancio (in quanto, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile, il provvedimento di cancellazione ha generato l'estinzione della società cancellata dal registro camerale). Questa la decisione del giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma con il decreto n. 6466/2016 depositato il 29 agosto 2016, ma divulgato solo di recente.

Nel caso giunto all'esame del giudice romano i soci di una società immobiliare avevano dunque chiesto al Giudice del Registro delle imprese di emettere un decreto di cancellazione del

provvedimento con il quale il Registro aveva disposto la cancellazione di detta società dal Registro stesso a causa del mancato deposito del bilancio per oltre tre anni; e ciò adducendo che la società in questione era «nel pieno svolgimento delle sue attività».

LA PRECISAZIONE

La finalità degli articoli 2490 e 2495 del Codice civile sta in nell'interesse a eliminare compagini non più operanti, che ha natura pubblicistica

Infatti, ai sensi dell'articolo 2490, comma 6, del Codice civile, «qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo

2495». A sua volta, l'articolo 2495 del Codice civile sancisce che «ferma restando l'estinzione della società» (e quindi dando per scontato che la cancellazione determina l'estinzione della società) «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti»: «nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»; nonché «nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».

Il giudice ha dunque respinto l'istanza di «cancellazione della cancellazione», considerando anzitutto che la finalità degli articoli 2490 e 2495 del Codice civile «risiede nell'interesse, di natura pubblicistica, alla eliminazione di quelle società la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione e, dunque, alla eliminazione di società non più da tempo operan-

ti». Inoltre, il giudice ricorda la sentenza 6070/2013 della Cassazione, a Sezioni unite, nella quale è stato osservato che, dopo la riforma del diritto societario del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

■ l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

■ i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione del-

la società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale (il loro mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo).

Pertanto, secondo il giudice romano, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite della Cassazione, l'esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione del provvedimento di cancellazione di una società, dato che essa si è estinta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nullità dell'atto costitutivo. Secondo il Tribunale di Milano non è possibile agire con istanza di cancellazione

Se la società è «falsa» va liquidata

Quello della Spa costituita usando una procura falsa e con un falso versamento del capitale sociale (nel caso specifico: esibendo una contabile bancaria fasulla, attestante il deposito di 25 milioni di euro) sembra un caso da aula universitaria, costruito dal professore al fine di spiegare agli studenti la particolare fattispecie della nullità dell'atto costitutivo di società di capitali. Invece si tratta di un fatto realmente accaduto e il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Milano l'ha trovato sul suo tavolo, a causa di un'istanza di cancellazione della società presentata dal pm (ti-

tolare dell'accusa nel relativo processo penale).

L'istanza è stata respinta con il decreto n. 3624/2016 del 30 dicembre 2016. Non perché la questione non fosse assolutamente patologica, ma perché, in una simile evenienza, non a un provvedimento di cancellazione occorre dar corso, bensì a una «normale» procedura di liquidazione della società falsa-

mente costituita. Nel decreto, il Tribunale svolge un ragionamento «da manuale»: in sostanza, si afferma che la cancellazione dal Registro delle imprese (prevista dall'articolo 2191 del Codice civile) non può

essere richiesta con riferimento all'iscrizione di un atto costitutivo di società di capitali. La ragione è che il sistema adottato dal Codice civile per l'invalidità dell'atto costitutivo di società di capitali (di cui agli articoli 2330, 2331 e 2332) è imperniato sui seguenti inderogabili principi:

■ l'iscrizione dell'atto costitutivo di società di capitali nel Registro delle imprese ha «efficacia costitutiva» della società, la quale, con l'iscrizione, acquista la personalità giuridica;

■ l'iscrizione dell'atto costitutivo di società di capitali nel Registro imprese ha una «efficacia sanante» rispetto ad ogni vizio di in-

validità che sia presente nel procedimento costitutivo della società, fatta eccezione per i casi di nullità della società che derivi da mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, da illiceità dell'oggetto sociale e da mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

In queste tre ipotesi, peraltro, non si fa luogo a cancellazione della società dal Registro imprese, ma si dà avvio alla sua liquidazione. In sostanza, secondo il Tribunale milanese, il ri-

medio della cancellazione di cui all'articolo 2191 del codice civile, pur essendo previsto in via generale per la cancellazione delle iscrizioni effettuate nel Registro delle Imprese avvenute in assenza delle condizioni stabilite dalla legge, segna necessariamente il passo nei casi in cui la legge attribuisce all'iscrizione l'efficacia di «pubblicità sanante», e ciò per quelle esigenze di certezza e di tutela dei terzi che sono appunto la finalità della pubblicità sanante. Insomma, alla cancellazione della società «falsa» dal Registro delle imprese si deve ben giungere, ma non con un'istanza di cancellazione, bensì svolgendo una normale procedura di liquidazione.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. Il reato di peculato

No al patteggiamento se non si restituisce il profitto o il prezzo

Patrizia Maciocchi

ROMA

Il giudice non può concedere il patteggiamento se a questo non si accompagna la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La Corte di cassazione (sentenza 9990) accoglie il ricorso del Procuratore generale contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di applicare, in seguito al patteggiamento (articolo 444 del Codice di procedura penale) la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di peculato.

Secondo la pubblica accusa, il Gip aveva sbagliato a non verificare che venisse rispettato, per l'ammissibilità al patteggiamento, quanto richiesto dall'articolo 444 comma 1-ter del Codice di procedura penale che subordina l'ammissibilità al rito alternativo alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La norma elenca, infatti, i reati per quali è necessario restituire il profitto e, tra questi, c'è il peculato.

Per la Cassazione il ricorso del Pm è fondato. Una volta verificato che il Gip ha pronunciato la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti senza fare alcun cenno alla restituzione, la Suprema corte chiarisce che il tema che si pone alla sua attenzione è quello di verificare la natura della norma violata (comma 1-ter dell'articolo 444).

L'esame si impone perché se si trattasse di una norma di diritto penale sostanziale, che prevede una sanzione analoga a quella della confisca del profitto del reato di peculato (articolo 322 ter del Codice penale) non sarebbe applicabile al caso in esame. Il

peculato è, infatti, stato commesso nel 2014 mentre l'articolo 1-ter è stato introdotto nell'ordinamento nel 2015 e dunque dopo la sua consumazione.

Per costante giurisprudenza la confisca (articolo 322 ter del codice penale) ha natura sanzionatoria con conseguente irrotrattività in caso di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma. Un principio che sarebbe estensibile, per evidente analogia, anche alla «sanzione» prevista dal comma 1-ter dell'articolo 444. Per la Cassazione però l'articolo 444, comma 1-ter non può essere considerato una sanzione. Lo esclude il chiaro ri-

LA RETROATTIVITÀ

Il comma 1-ter dell'articolo 444 del codice di rito non ha natura sanzionatoria e può essere applicato anche retroattivamente

ferimento a condotte riparatorie, adottate volontariamente anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo e anche precedente alla richiesta di applicazione della pena.

La norma enuncia in realtà una condizione meramente processuale di ammissibilità al rito speciale e va considerata di natura esclusivamente procedimentale. Il comma 1-ter è dunque applicabile al caso in esame in cui la richiesta di applicazione di pena era stata fatta quando la norma era in pieno vigore. La Cassazione, in linea con il Pm, ricorda che scopo dell'adempimento è impedire vantaggi di natura economica derivanti dal reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblee. Sentenza del Tribunale di Roma

La delibera è nulla quando il socio non è convocato

È nulla la deliberazione adottata dall'assemblea di una società di capitali nel caso in cui uno dei soci non sia stato convocato, anche se la sua quota di partecipazione non sia rilevante ai fini della formazione del quorum deliberativo occorrente per assumere la delibera in questione: lo ha deciso il Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia d'impresa) nella sentenza n. 19326 del 17 ottobre 2016.

Nel caso in esame, il socio di una Spa (titolare di una quota di partecipazione pari al 7 per cento del capitale sociale) sosteneva di aver appreso casualmente dell'avvenuto svolgimento dell'assemblea straordinaria della Spa e dell'avvenuta adozione di deliberazioni inerenti la modifica di alcune clausole dello statuto sociale (quella riguardante l'oggetto della società e quella concernente il trasferimento di azioni e il relativo diritto di prelazione); nel corso di detta assemblea i soci presenti (rappresentanti l'89,5% del capitale sociale) avevano votato all'unanimità.

Il socio rimasto assente all'assemblea in questione lamentava dunque di non essere stato convocato, a dispetto del fatto che lo statuto sociale della Spa prescriveva che la convocazione della assemblea potesse essere effettuata con una pluralità di sistemi: e cioè a mezzo lettera raccomandata, fax e posta elettronica certificata (nel corso del giudizio, la Spa ha poi replicato di aver invece regolarmente convocato il socio in questione mediante una lettera raccomandata). Il socio rimasto assente ha dunque invocato il disposto dell'articolo 2379 del Codice civile, il quale dispone la nullità della deliberazione assembleare che sia assunta in caso «di mancata convocazione dell'assemblea».

Il Tribunale decide affermando che la deliberazione di assem-

blea di società di capitali deve ritenersi nulla per difetto di convocazione anche quando la convocazione sia stata omessa in riferimento a un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull'esito della votazione. In altre parole, il Tribunale nega l'ingresso a un ragionamento in termini di rilevanza della cosiddetta prova di resistenza (e cioè la verifica se l'entità della partecipazione del socio assente fosse tale da conferirgli un numero di voti sufficiente ad impedire, ipotizzando l'espressione del suo voto contrario, l'adozione della deliberazione contestata).

Per il Tribunale, dunque, non si pone un problema di prova di resistenza perché ciò che conta, ai fini della pronunzia di nullità, non è il possibile esito della votazione né la capacità del socio escluso dall'assemblea di influire sul voto medesimo, ma la possibilità che egli influisca sulla discussione assembleare. Infatti, l'articolo 2379 del Codice civile, quando sancisce la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in difetto di convocazione, tutela l'interesse di ciascun socio ad intervenire e, dunque, a prendere parte al processo di formazione della volontà della società e, più in particolare, di influire su di esso: per tale ragione, la deliberazione è nulla anche quando la convocazione sia stata omessa con riferimento a un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull'esito della votazione. D'altra parte, secondo il Tribunale romano, «aragionare diversamente, nel caso di società in cui vi è un socio di maggioranza, non si vedrebbe neppure la ragione per la quale dovrebbero tenersi le assemblee».

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

adv: BIANCA MONTELLA

photo: PAOLO RUTIGLIANO

Il classico e le sue follie.



CRIERI
VESTIAMO DIAMANTI

La follia più creativa è frutto dell'esperienza più rigorosa.
Da sempre ogni bracciale Tennis Crieri è un'autentica
rivoluzione in oro e diamanti.

customer service +39 0131 955944
www.crieri.com

